



PROT. N. 10099 DEL 02.07.2024

Oggetto: Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 3308-1/2024, Magno Giuseppe c./Messina Servizi Bene Comune SpA – Notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione del decreto emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro.

In esecuzione della autorizzazione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, emessa con decreto del 27.06.2024 nell'ambito del procedimento R.G. n. 3308-1/2024, Magno Giuseppe c./Messinaservizi Bene Comune SpA, con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti di causa notificati a mezzo *pec* dall'avvocato di parte ricorrente:

- ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal sig. Magno Giuseppe;
- procura alla lite sottoscritta dal sig. Magno Giuseppe in favore dell'avvocato Filippo Alessi
- decreto di fissazione udienza del 17.06.2024 emesso dal Tribunale di Messina, Sez. Lavoro;
- decreto di fissazione udienza del 27.06.2024 emesso dal Tribunale di Messina, Sez. Lavoro;
- istanza di pubblicazione sul sito web istituzionale della Messinaservizi Bene Comune S.p.A. notificata dall'avvocato Filippo Alessi.

Il Direttore Generale f.f.
Ing. Michele Trimboli

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Ricorso con domanda cautelare

Il sottoscritto Giuseppe Magno nato il 27/01/1997 in ITALIA a MESSINA (ME), codice fiscale MGNGPP97A27F158P, residente in VIA ROMA 585 SCALETTA ZANCLEA – MESSINA - , elettivamente domiciliato in Messina via S. Maria del Selciato, 4 presso lo studio dell'Avv. Filippo Alessi (Cod. Fisc. LSSFPP60M16F158F, indirizzo e-mail avvfilippoalessi@gmail.com, PEC avvalessi@pec.giuffre.it) che lo rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato e congiunto materialmente al presente atto,

CONTRO

MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede legale in Messina

per l'annullamento,

nei limiti dell'interesse del ricorrente, del provvedimento di esclusione del candidato dalla graduatoria finale intermedia PER MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIONE e segnatamente per le specificate ragioni : << escluso per carenza del requisito previsto dall'art. 14 del regolamento del personale della Messinaservizi bene comune s.p.a. rubricato "requisiti generali per l'accesso dall'esterno", di cui all'art. 2, lett. e) dell'avviso di selezione: Motivi : dal certificato dei carichi pendenti del candidato Magno Giuseppe risulta la sussistenza a carico dello stesso di un decreto penale di condanna del settembre 2023; cio' significa che il candidato era in possesso del requisito all'atto della presentazione della domanda (12/06/2023), ma esso e' venuto meno medio tempore. >>



Nonché per l'annullamento di tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riferimento: a tutti i verbali della Commissione di valutazione; ove occorra, e in parte qua, al Bando di concorso e del relativo regolamento del personale della azienda Messinaservizi con riferimento specifico all'art. 14 citato regolamento laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse per la evidente violazione di legge; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

Del diritto dell'odierno ricorrente ad essere reinserito nella graduatoria definitiva intermedia tra i vincitori del concorso essendosi classificato al 25 ^ con punteggio di 32,71 nonché, occorrendo, per la condanna della Messina servizi Bene Comune spa al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica e/o di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del chiesto reinserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

FATTO

IL ricorrente ha partecipato alla SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI DI NUMERO CINQUANTACINQUE OPERATORI LIV. 1 CCNL UTILITALIA CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO IN ADERENZA A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 44, COMMA 1, DEL D. LGS. 81/2015 E QUANTO PREVISTO L'ART. 14 DEL CCNL DEI SERVIZI AMBIENTALI - UTILITALIA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI MESSINA bandito da Messinaservizi bene comune spa .

Ha presentato la domanda di concorso in data 12\06\2023 e dove ha dichiarato, in aderenza a quanto previsto dall'art. 14 del regolamento del personale, adottato



dalla Messinaservizi Bene Comune S.p.A. per il reclutamento del personale ai sensi dall'art. 19 d.lgs. 175/2016, SI (rispondendo affermativamente) relativamente alla comunicazione circa l'esistenza a proprio carico di eventuali procedimenti penali in corso per reati non colposi, nonche' autocertificare l'assenza di condanne penali derivanti da sentenza passata in giudicato oppure da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 (cosiddette sentenze di patteggiamento), nonche' dei decreti penali di condanna irrevocabili, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuali sentenze di riabilitazione ovvero di ordinanze di estinzione dei reati.

Partecipa al concorso e si colloca al 25 ^posto con il punteggio totale di 32,71 ; dunque è vincitore del concorso .

La società Messinaservizi sulla base della suddetta graduatoria provvisoria ha avviato e condotto sub-procedimento volto a compiere gli accertamenti d'ufficio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art. 43, per verificare la corrispondenza in atti delle dichiarazioni rese dai selezionandi sia in ordine ai requisiti di ammissione (art. 2 dell'avviso), sia rispetto alla effettiva sussistenza dei titoli selettivi (art. 3 dell'avviso); giusto PROVVEDIMENTO N. 109 DEL 09.05.2024 Prot. n. 7010 del 09.05.2024 avente ad OGGETTO: Selezione per n. 55 operatori Liv. 1, CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato per servizi di manutenzione verde pubblico nel Comune di Messina – Profilo “A” Determina di esito della graduatoria definitiva intermedia per le prime n. 80 posizioni della graduatoria provvisoria, nelle more della pubblicazione della graduatoria finale per le posizioni utili alla formazione di un elenco cui attingere con validità di n. 3 anni a firma del direttore generale FF .

Il ricorrente all'esito di detti accertamenti viene **ESCLUSO** per ritenuta carenza del requisito previsto dall'art. 14 del regolamento del personale della



Messinaservizi bene comune s.p.a. rubricato “requisiti generali per l’accesso dall’esterno”, di cui all’art. 2, lett. e) dell’avviso di selezione.

La società ha infatti richiesto al locale Tribunale di Messina il certificato dei carichi pendenti del candidato Magno Giuseppe dove è risultata la sussistenza a carico dello stesso di un decreto penale di condanna del settembre 2023;

Per la società resistente significa che il candidato era in possesso del requisito all’atto della presentazione della domanda (12/06/2023), ma esso e’ venuto meno medio tempore. Così si legge nella motivazione di esclusione .

Non possiamo convenire per le specificate ragioni di

DIRITTO

Stabilisce l’art. 14 del regolamento del personale di Messinaservizi che *<<per essere dipendenti di una società in controllo pubblico è necessario possedere i seguenti requisiti: assenza di procedimenti penali per reati non colposi, condanne penali derivanti da sentenza anche non definitiva per reati non colposi, oppure da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 (cosiddette sentenze di patteggiamento) – nonché dei decreti penali di condanna irrevocabili, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuali sentenze di riabilitazione ovvero di ordinanze di estinzione dei reati.>>*

Il ricorrente è stato escluso per la presenza di un decreto penale di condanna con reato estinto per intervenuta oblazione mediante pagamento della somma di € 160,00 trattandosi di illecito contravvenzionale al testo unico leggi di polizia 110\75 articolo bis **punito solo con la pena dell’ammenda** .

Si deduce pertanto

1.1 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 DEL D.P.R.

9.5.1994 N. 487 VIOLAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L’ACCESSO



AGLI IMPIEGHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLATRICI I PRECEDENTI PENALI ED I RAPPORTI DI LAVORO - **1.2** VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART.LI. 24 LETT. B) E DEI COMMA 2 E 3 DELL'ART.28 DEL DPR 313/2002 E DELL'ART. 4, COMMA 8, DEL D.LGS. DEL 2.10.2018 N. 122, IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97, ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA IMPARZIALITÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Metto conto innanzitutto precisare che nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato (art. 24 DPR 313/2002) non vengono riportate le iscrizioni relative – fra le altre - **“b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda ”**

Inoltre, le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda non vengono riportate **neppure nei certificati generale e selettivo che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere quando è necessario per l'esercizio delle loro funzioni** (art. 28 DPR 313/2002).

Per quanto sopra l'interessato non è tenuto a indicarne la presenza, conformemente al disposto di cui al comma 7 dell'art. 28 Dpr. 313\2002.

A ben vedere dallo stesso decreto penale di condanna prodotto (all.2) il ricorrente avrebbe trascurato di adoperare, nella custodia delle armi, legittimamente detenute, le cautele necessarie dato che, la genitrice D'Angelo Rosaria, poteva accedere alla cassaforte dove si trovano le armi del nonno ma anche i suoi preziosi ed effetti personali !!



Reato punito con la sola pena della ammenda di € 160,00

Di questo si tratta e null'altro .

Conformemente alla normativa vigente, l'esclusione del ricorrente, per il reato risultante dal certificato prot. 573\2024 dei carichi pendenti, non avrebbe potuto essere frutto di un mero automatismo, com'è in concreto avvenuto: Nella fattispecie in esame la MessinaServizi non ha effettuato alcuna valutazione, limitandosi ad escludere il ricorrente in conseguenza del riscontro di un precedente – che non andava neppure dichiarato - a prescindere della esistenza o meno del precedente al momento della presentazione della domanda (escluso dalla stessa società resistente) ma neppure medio tempore come ritenuto ex adverso – .

Vi è di più

A seguito della modifica normativa (D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122) emanato in attuazione della delega conferita con la riforma Orlando, viene riformulato l'art. 28, del DPR 313/2002 che contiene la disciplina del certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi, prevedendo due tipi di certificato: **uno c.d. selettivo**, che riporta le sole condanne per reati rilevanti ai fini dei procedimenti amministrativi di competenza, e un altro **c.d. generale**, il quale contiene invece tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale di una persona ad eccezione di quelle espressamente escluse dalla norma.

Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi possono, quindi, ottenere il certificato generale quando è necessario all'esercizio delle loro funzioni e possono ottenere solo il certificato selettivo che riporta le iscrizioni pertinenti e rilevanti.



Il provvedimento di esclusione impugnato è dunque illegittimo nella parte in cui ritiene che il ricorrente non sia in possesso dei requisiti per l'assunzione, posto che il requisito richiesto nell'avviso di selezione, e relativo alla assenza di decreti penali , non può non essere interpretato (pena la sua illegittimità) in ossequio al disposto della normativa vigente e, quindi, da intendersi come assenza di **condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni.**

La regola generale per la partecipazione alle selezioni per l'assunzione ai pubblici impieghi, infatti, è quella contenuta dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 9.5.1994 n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", e dove è espressamente stabilito che "non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione .

Nel caso in esame il reato per il quale è stato condannato il ricorrente non rientra tra quelli preclusivi all'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, né può ritenersi che il reato per cui è stata emessa condanna possa in qualche modo porre in dubbio l'affidabilità o l'integrità del concorrente, incensurato e dalla specchiata condotta morale .

L'illegittimità dell'esclusione, pertanto, è evidente, se si considera che la Messina Servizi Bene Comune Spa, motiva l'esclusione sulla base della assenza del requisito di non aver riportato condanne penali, senza considerare però che, con riferimento alla procedura selettiva in questione, il requisito non può intendersi maggiormente preclusivo rispetto a quello richiesti per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni.



In particolare, come disposto nella normativa sopra riportata, risultano impeditive all'assunzione nelle pubbliche amministrazioni quelle condanne dalle quali deriva l'interdizione dai pubblici uffici, o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, o l'estinzione del rapporto di impiego, dovendosi di contro ritenere non ostativa all'assunzione l'aver riportato condanne dalle quali non derivino i predetti effetti.

Con particolare riferimento poi alle condanne penali, occorre sottolineare come esse non sono automaticamente preclusive della costituzione del rapporto di pubblico impiego, **stante peraltro il venir meno**, a mezzo della legge 29.10.1984 n. 732, tra le condizioni per l'accesso al pubblico impiego, **del requisito della buona condotta.**

Inoltre, in conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 971/1988 la sentenza penale di condanna, così come non può determinare la automatica destituzione di diritto ex art. 85 T.U., richiedendosi a tale fine l'apertura del procedimento disciplinare, così non può considerarsi ostativa alla instaurazione del rapporto di impiego.

In altri termini, le cause ostative all'assunzione presso le pubbliche amministrazioni devono ritenersi tassative e, pertanto, il requisito richiesto dall'avviso di selezione non può non interpretarsi alla luce di quanto esposto, pena la sua illegittimità per contrasto con la citata normativa; illegittimità che comporta comunque la sua disapplicazione ove interpretato in malam parte rispetto alla posizione dei candidati.

Stando così le cose, il ricorrente deve ritenersi in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla assunzione quale vincitore di concorso in quanto non ha riportato condanne penali [per delitti non colposi come dice il regolamento di controparte] che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con



pubbliche amministrazioni, né peraltro soggiace ad altri procedimenti penali o amministrativi che precludono la costituzione del rapporto di pubblico impiego, posto che non è stato destituito o licenziato o dispensato dal pubblico impiego per un persistente insufficiente rendimento, né è stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per le ragioni di legge che si omettono .

La condanna riportata nel casellario giudiziale richiesto dalla resistente non determina una causa preclusiva alla costituzione del rapporto de quo, non avendo, peraltro, la pena irrogata potuto condurre alla destituzione o alla impossibilità ad assumere un pubblico impiego.

D'altra parte, non può non rilevare la tenuità della condotta per cui è stato emesso il decreto penale di condanna previsto come misura deflattiva dei processi a fronte di questioni minoritarie soprattutto se punite con la sola pena dell'ammenda e con l'incentivo statale a non proporre opposizione in cambio della riduzione di 1\5 della pena pecuniaria irrogata.

Nessun elemento di segno contrario avrebbe potuto militare in danno del candidato Magno dal momento che non avrebbe mai potuto ragionevolmente ritenere che il pagamento dell'ammenda avrebbe potuto precludergli la sua assunzione ; diversamente avrebbe provveduto alla relativa opposizione del decreto penale ritenendo appunto la sua innocuità e neutralità rispetto alla assunzione presso Messinaservizi bene comune spa .

Sotto diverso profilo, comunque, il provvedimento di esclusione non è in alcun modo motivato in ordine alle ragioni per cui il procedimento penale sia preclusivo all'assunzione.

Trattandosi, infatti, di un provvedimento discrezionale, la resistente avrebbe dovuto autonomamente e specificatamente valutare la gravità del reato commesso



tale da impedire l'assunzione e non limitarsi alla mera esposizione dell'enunciato del proprio regolamento .

In altre parole, l'amministrazione avrebbe dovuto motivare le ragioni per cui ha ritenuto ostativo il reato contestato nel decreto penale di condanna di € 160,00 .

Infatti, i reati per il quale è stato emesso decreto penale di condanna deve ritenersi ope legis estinto per intervenuto pagamento ex art 162 cp e dunque quanto meno rientrante nella proiezione della relativa inutilizzabilità a fronte della chiara estinzione del reato prevista dal regolamento del personale .[fatti salvi gli effetti derivanti da eventuali sentenze di riabilitazione ovvero di ordinanze di estinzione dei reati]

Ma vi è di più; - infatti, il decreto penale de quo, stabilisce la condanna alla sola pena pecuniaria pari a € 160,00), per la quale la legge (art. 175 c.p.) prevede la non menzione nel casellario giudiziale.

Appare evidente, pertanto, l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria.

In via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui il requisito richiesto dal bando non si possa interpretare alla luce della normativa richiamata, si chiede comunque la disapplicazione dello stesso in quanto in contrasto con la prevalente normativa generale in materia sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

In conclusione, alla luce di quanto sopra argomentato ed eccepito non può pertanto non giungersi alla conclusione che il provvedimento impugnato risulti illegittimo con la conseguenza che l'On.le Tribunale adito dovrà provvedere a disapplicare lo stesso, così come gli ulteriori atti indicati, contestualmente condannando la società resistente all'immediata assunzione del ricorrente.

Sotto questo profilo il provvedimento di esclusione è comunque illegittimo in



quanto non è in alcun modo motivato in ordine alle ragioni per cui il procedimento penale sia preclusivo all'assunzione.

Trattandosi, infatti, di un provvedimento discrezionale, la resistente avrebbe dovuto autonomamente e specificatamente valutare la gravità del reato commesso tale da impedire l'assunzione.

Corollario di tale approccio ermeneutico è che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione, successivo e ricognitivo di un effetto già verificatosi, resta estraneo ai fini dell'estinzione del reato e si pone in funzione meramente formale e ricognitiva di un effetto già verificato, mentre l'automatismo degli effetti dell'estinzione del reato è coerente con i principi comunitari di ragionevole durata dei processi, sollecita definizione e di minore sacrificio esigibile, evincibili dagli articoli 5 e 6 CEDU .

2.1 ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E/O CARENZA NEI PRESUPPOSTI DI FATTO ECCESSO DI POTERE PER INCONGRUITA' IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA poiché FONDATO ESCLUSIVAMENTE SU RAGIONI SINTETICHE NON COINCIDENTI AFFATTO CON LA PERSONALITA' DEL RICORRENTE - MANIFESTA INGIUSTIZIA oltre che per carente ISTRUTTORIA INCOMPLETA ED INSUFFICIENTE che si denuncia con riferimento alla violazione di legge e segnatamente del **DPR 82\2023** .

Le modifiche apportate dal D.p.r. 6 giugno 2023 n. 82 alle norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e segnatamente l'art. 1, comma 1, lett. b) del cd. Regolamento, hanno riscritto gli artt. 2 e 4 del D.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 in materia, rispettivamente, di



requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e procedura di partecipazione ai concorsi.

Il nuovo art. 2, comma 7, d.p.r. 487/1984, dopo aver stabilito – in linea con la previgente disciplina (originariamente contenuta al comma 3 dello stesso articolo) – che «non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile», **ha stabilito altresì** ed in modo espresso, che non possono essere assunti **«coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.**

La legge in argomento non fa altro che chiarire l'evidenza e cioè che l'accesso al pubblico impiego è precluso in tutti casi di interdizione dai pubblici uffici (v. artt. 28,29, 31 e 317-bis c.p.),divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (artt. 32-ter, 32-quater e 317-bis c.p.) o destituzione di diritto (art. 32-quinquies c.p. e art. 85 comma 1 lett. a) e b) d.p.r. 3/1957).

Inoltre per espressa previsione dell'art. 28, comma 7, dal certificato del casellario seppure richiesto dalla amministrazione assumente, non possono risultare:

– **le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda** e le condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, c.p. per esito positivo della sospensione condizionale della pena;



- i provvedimenti che ai sensi dell'art. 464-quater del c.p.p., dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché le sentenze che ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p. dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
- i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131-bis c.p.

A ben vedere, al di fuori delle richiamate condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una Pubblica Amministrazione (v. artt.28, 29, 31, 32-ter, 32-quater e 317-bis c.p. e art. 85, comma 1, lett. a) e b) d.p.r. 3/1957), un precedente o un procedimento a carico non può determinare, sulla base della legge richiamata, l'automatica esclusione del partecipante soprattutto quando si tratti di reati che non sono di impedimento nel modo più assoluto come la pena della ammenda .

Ovviamente il bando potrà legittimamente prescrivere, con maggior severità rispetto le previsioni normative, che i candidati non abbiano riportato condanne per ulteriori reati ove ciò risponda a canoni di logicità, ragionevolezza, pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito e salva la possibilità di impugnare il provvedimento amministrativo.

L'esclusione che ci occupa è dunque illegittima per un duplice profilo il primo dei quali attiene alla non iscrivibilità nel certificato delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda secondariamente perché il regolamento invocato dalla resistente si riferisce alla gravità di reati non colposi escludendo di fatto le ipotesi colpose addirittura punite con la sola pena dell'ammenda !!.

Ma ove del caso nella denegata ipotesi dovesse darsi corso alla mera locuzione della presenza di decreti penali di condanna pur nell'ambito di ampia



discrezionalità, riguardando il merito dell'azione amministrativa, comunque una tale interpretazione non può sottrarsi al sindacato di legittimità del giudice per i casi di palese abnormità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento degli atti o violazione delle norme procedurali (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 17 gennaio 2023, n.605) non essendo assolutamente specificate le ragioni dell'impedimento alla assunzione .

Un precedente penale per violazione al testo unico di polizia punito con la sola pena dell'ammenda non può però essere causa di esclusione automatica dal concorso pubblico per mancanza dei requisiti di ammissione tra l'altro riportato medio tempore e non anche al momento della presentazione della propria candidatura come accertato dalla stessa società resistente .

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Nelle more della definizione nel merito del presente gravame il ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, facilmente apprezzabile se si considera che i provvedimenti contestati importano la violazione di diritti, quali quello al lavoro in una posizione confacente alle proprie inclinazioni, e dunque al pieno sviluppo della personalità, nonché all'accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza e sulla base del merito, di cui agli artt. 2, 3, 4, 35 e 51 Cost., costituzionalmente protetti e in quanto tali per definizione non suscettibili di riparazione per equivalente .

Il ricorrente come dimostrato e non contestabile è vincitore di concorso e sarebbe stato avviato al lavoro sottoscrivendo il relativo contratto se non fosse stato escluso (senza motivazione) per le ragioni di cui al presente giudizio.

Va precisato che allo stato la copertura dei 55 posti non è stata ancora completata dal momento che l'acquisizione delle unità di personale avverrà nel corso del



presente anno 2024 così come stabilito nel provvedimento del direttore generale del 09 maggio 2024.

Si aggiunga che la esclusione dal concorso dell'odierno ricorrente, che ha superato le prove del concorso e vanta un curriculum di assoluta eccellenza, confligge con lo stesso interesse pubblico all'efficienza e al buon andamento del servizio pubblico, nonché alla celerità del procedimento di reclutamento. Si confida pertanto nella adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire al ricorrente la sua assunzione in servizio .

Si impone pertanto la reimmissione del ricorrente, in via cautelare, nella corretta posizione nella graduatoria finale del concorso, pari a posto 25 ^ salva ogni diversa determinazione all'esito del giudizio di merito.

Alla luce di quanto sopra dedotto, risulta incontrovertibilmente sussistere il requisito del *fumus boni iuris*.

Non è fuori luogo precisare che, in via cautelare, non è necessaria la piena dimostrazione del diritto fatto valere nel merito, ma è sufficiente la probabile esistenza dello stesso.

Nella specie la verosimile sussistenza del diritto fatto valere appare evidente, ove solo si osservi, per un verso, la correttezza della dichiarazione alla luce della normativa contenuta nel D.lgs. 122/2018 citati, per altro verso, la sussistenza dei requisiti in capo al Magno per l'assunzione nel posto di lavoro de quo, avuto riguardo al tenore della sentenza di condanna.

ISTANZA PER LA MODALITÀ DI EVENTUALE NOTIFICAZIONE EX ART.

151 C.P.C.

Rilevato che la presente controversia, anche in sede di reclamo ha ad oggetto l'accertamento della illegittimità della esclusione dalla graduatoria e la richiesta di reinserimento in detta graduatoria, qualora il Tribunale ne ravvisi la necessità, si



fa richiesta di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., al fine di garantire la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati. Pertanto, rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficoltosa per il numero degli interessati e destinatari; rilevato che la stessa ordinaria notifica per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 c.p.c. non appare idonea per il raggiungimento dello scopo.

Visto l'art. 151 c.p.c., la scrivente difesa chiede all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito l'autorizzazione a procedere alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale della Messina Servizi Bene Comune S.p.A..

Al riguardo, costituisce un dato di fatto, peraltro, che il sito istituzionale della società resistente risulti costantemente seguito poiché costituisce il mezzo di comunicazione ufficiale principale, anche quale strumento di pubblicazione di singoli provvedimenti

-----0o0-----

Per quanto sopra esposto e per quant'altro si fa riserva di esporre e dedurre nei modi e termini di legge si chiede, piaccia alla giustizia dell'adito Tribunale di Messina previa fissazione della prescritta udienza di comparizione e trattazione di volere accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI,

- 1) voglia disporre, previa tutela cautelare, l'annullamento, nei limiti dell'interesse del ricorrente, dei provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe, in uno con tutti gli atti e i provvedimenti, , consequenziali, presupposti o comunque connessi collocando il ricorrente al posto 25^a della graduatoria finale intermedia con la totalizzazione di punti 32,71 o se del caso maggiore per effetto della operata diminuzione con Delibera di



Consiglio di Amministrazione del 08.05.2024 di ampliamento della graduatoria diminuendo il punteggio minimo di ammissione - ex art. 10 dell'avviso di selezione del 16.05.2023 - sino al limite di punti 28. ;

- 2) Nel merito accertare e dichiarare la nullità del bando di concorso e per quanto di interesse del REGOLAMENTO DEL PERSONALE DI MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA REDATTO AI SENSI DELL'ART. 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016 "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica" (Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12/12/2022 e dall'Assemblea dei Soci del 12/12/2022) nella parte in cui all'art. 14 dispone l'esclusione per coloro i quali abbiano riportato procedimenti penali per reati non colposi, condanne penali derivanti da sentenza anche non definitiva per reati non colposi, oppure da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 (cosiddette sentenze di patteggiamento) – nonché dei decreti penali di condanna irrevocabili, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuali sentenze di riabilitazione ovvero di ordinanze di estinzione dei reati
- 3) Conseguentemente ritenere insussistenti le motivazioni della disposta esclusione del candidato Magno e ed in accoglimento del presente ricorso annullare tutti i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere legittimamente incluso nella graduatoria definitiva intermedia della selezione pubblica per titoli ed esami di numero cinquantacinque operatori liv. 1 ccnl utilitalia con contratto di apprendistato in aderenza a quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del d. lgs. 81/2015 e quanto previsto l'art. 14 del ccnl dei servizi ambientali - utilitalia per servizi di manutenzione verde pubblico nel comune di Messina bandito da Messinaservizi bene comune spa e dunque quale candidato collocatosi al posto 25 ^ tra quelli



avviabili al lavoro mediante stipula del relativo contratto ritenendo non impeditiva la condanna stabilita con il decreto penale di condanna con contravvenzione estinta per pagamento dell'ammenda ;

- 4) Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario ;
- 5) In via istruttoria si chiede disporsi l'audizione dell'attuale comandante della Stazione Carabinieri di Scaletta Zanclea sulla condotta morale del candidato Magno e sul suo perdurante stato di incensuratezza ;

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed è esente dal contributo atti giudiziari per la dichiarazione reddituale prodotta .

Si producono i documenti come da separato indice.

Messina 15 giugno 2024

Avv. Filippo Alessi



MANDATO PROFESSIONALE

Il sottoscritto Giuseppe Magno nato il 27/01/1997 in ITALIA a MESSINA (ME), codice fiscale MGNGPP97A27F158P, residente in VIA ROMA 585 SCALETTA ZANCLEA – MESSINA - , con il presente atto nomina e costituisce suo difensore l'avv. Filippo Alessi cod. fisc. LSSFPP60M16F158F pec avvalessi@pec.giuffre.it del foro di Messina affinché lo rappresenti e difenda nel procedimento di esclusione dal concorso indetto da messina servizi bene comune spa innanzi al TRIBUNALE DEL LAVORO DI MESSINA .

Conferisce al nominato difensore ogni potere procuratorio in ogni stato fase e grado del presente procedimento anche in fase di reclamo mediazione ivi compresa la facoltà di richiedere la conciliazione giudiziale od altro istituto all'uopo ritenuto deflattivo del contenzioso. **Presa visione** sull'informativa dei dati sensibili nonché di quella relativa al d.lgs. 56/2004 esprime il consenso previsto dalla legge 675/1996 in relazione al trattamento dei dati personali da parte dell'avv. Alessi Filippo per le finalità indicate nonché il consenso alla diffusione e trasferimento all'esterno dei dati stessi . Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i. della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto già esperito con esito negativo . Dichiaro inoltre di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Dichiaro inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Dichiaro di essere stato informato della complessità del caso e di essere stato edotto della sussistenza di polizza assicurativa per il rischio professionale da parte dell'avv. Alessi contratta con la compagnia GENERALI S.p.a.

Messina li 15 \ Giugno \ 2024

F.TO Magno Giuseppe

Anche per autentica

F.to Avv. Filippo Alessi



TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino,

letto il ricorso iscritto al n. 3308 / 2024 R.G. ,

visto l'art. 700 c.p.c.,

p.q.m.

fissa l'udienza del 07/08/2024 disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte a cura del ricorrente entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza;

autorizza ex art. 151 c.p.c. la notifica nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito della società resistente;

dispone che l'udienza del 17/07/2024 sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Assegna, pertanto, alle parti termine perentorio fino al 17/07/2024 per il deposito di note.

Si comunichi.

Messina, 17/06/2024

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Graziella Bellino



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Il G.L.,

rilevato che per mero errore è stata fissata l'udienza del 7.8.2024 in luogo di quella esatta del 17.7.2024;

PQM

Dispone che il procedimento venga trattato all'udienza del 17.7.2024 disponendo che copia del presente decreto, del decreto del 17.6.2024 e del ricorso sia notificata alla controparte a cura del ricorrente entro il termine di 15 giorni prima dell'udienza;

autorizza ex art. 151 c.p.c. la notifica nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito della società resistente;

dispone che l'udienza del 17/07/2024 sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Assegna, pertanto, alle parti termine perentorio fino al 17/07/2024 per il deposito di note.

Si comunichi.

Messina, 27/06/2024

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Graziella Bellino



Spett.le

MESSINA SERVIZI BENE COMUNE SPA

Oggetto: notifica per pubblici proclami nel ricorso proposto da MAGNO GIUSEPPE Contro Messina Servizi Bene Comune Spa (Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, n. 3308\ 1 \2024 R.G.)
UDIENZA DEL 17\07\2024

Il sottoscritto Avv.to Alessi filippo , procuratore costituito del Sig. MAGNO GIUSEPPE nel giudizio indicato in oggetto, in forza del decreto reso in data 17 giugno 2024 dal Giudice del Lavoro, Dott.ssa BELLINO Graziella E successivo decreto di correzione del 27 giugno 2024 di conferma della data di udienza del 17\07\2024 e di annullamento per errore della data di udienza del 07\08\2024

CHIEDE

- la pubblicazione dell'avviso, della copia del ricorso introduttivo, del decreto di cui sopra sul sito web di Messina Servizi Bene Comune SPA;

Per gli incumbenti di cui sopra, in allegato alla presente, si inviano con le seguenti modalità:

- l'ordinanza, l'avviso e la presente richiesta in allegato alla pec;
- il ricorso

In conformità all'ordine del Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, si prescrive di:

- non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza, e l'avviso:
- curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati, il ricorso, l'ordinanza e l'avviso;
- provvedere immediatamente ai detti incumbenti giacché il termine complessivo concesso dal Tribunale è di 15 giorni prima della fissata udienza e **dunque entro la data del 02 luglio 2024** .

Chiede inoltre il rilascio di un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione del pubblico proclama con la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta-

Con osservanza

Messina li 28 giugno 2024

Avv. Filippo Alessi